



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

**Sezione 1<sup>a</sup> civile**

**Udienza Pubblica del 14 aprile 2026**

**Sostituto Procuratore Generale**

**Giovanni Battista Nardecchia**

**Causa n. 3, r.g. n. 9046/2025**

***Rel., Cons. Amatore***

ADE propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 103/2025 della Corte di Appello di Campobasso che, in accoglimento del reclamo ed in riforma del decreto del Tribunale, omologava la proposta di concordato minore di GS.

GS resiste con controricorso.

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 74, comma 4, e 88, comma 6, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), così come novellato dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al caso di specie il predetto art. 88, comma 6, CCII a mente del quale "Per i tributi amministrati dall'Agenda delle entrate il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale".

I giudici di merito hanno ritenuto che l'assenza di tale parere avesse determinato l'invalidità del voto negativo espresso dalla direzione provinciale dell'ADE con conseguente accoglimento dell'appello.

La disciplina del concordato minore, nonostante non preveda l'istituzione di un determinato procedimento, consente la decurtazione del debito tributario e contributivo.

Invero ai sensi del comma 3 dell'art. 80 CCII il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, c. 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o

assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Norma del CCII che appare in continuità con la precedente disciplina, posto che il comma 3 quater dell'art. 12 l.3/2012 prevedeva una regola del tutto analoga a quella dettata dal citato art. 80, comma 3, del Codice, nonostante l'assenza di una disposizione ad hoc in tema di trattamento dei crediti tributari e contributivi, quale quella contenuta nell'art. 182 ter l. fall.

Il motivo pone una questione di sicura rilevanza nomofilattica avente ad oggetto l'applicazione analogica al concordato minore della disciplina della transazione fiscale dettata dall'art. 88 CCII per il concordato preventivo.

Quesito la cui soluzione dipende dall'ambito di applicazione della clausola finale contenuta nell'art. 74, comma 4 CCII, in base alla quale, "per quanto non previsto nella presente sezione" (concordato minore), "si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo" (concordato preventivo), "in quanto compatibili".

L'applicazione delle disposizioni del concordato preventivo al concordato minore, prevista dall'articolo 74, comma 4, CCII, è subordinata alla sussistenza di due presupposti: la mancanza di una specifica disciplina nella sezione dedicata al concordato minore e la compatibilità delle disposizioni del concordato preventivo con la disciplina e la ratio dell'istituto di riferimento (Cass. 30.6.2025, n.17721; conf. Cass. 28574/2025).

La maggiore incertezza nasce dal rilievo che nell'ambito del concordato preventivo è espressamente e minuziosamente disciplinato sia il procedimento (questione che rileva direttamente ai fini del presente giudizio in relazione alla mancanza del parere della direzione regionale dell'ADE) che il trattamento dei crediti fiscali e contributivi. Il che pone la questione se per quanto non previsto dalla disciplina del concordato minore la decurtazione dei debiti tributari e contributivi possa avvenire esclusivamente con la transazione fiscale di cui all'art.88 CCII o se, comunque, anche al di fuori di tale procedimento, debba comunque prevedersi il trattamento previsto dalla suddetta disposizione del CCII.

L'integrale richiamo al procedimento trova un ostacolo nella disciplina specifica dettata per il concordato minore con riferimento all'acquisizione e/o trasmissione dei dati ed al ruolo assegnato all'OCC, disciplina alternativa a quella dettata dall'art. 88 CCII.

Nel concordato minore, ai sensi dell'art. 76 comma 4 CCII, l'OCC ha l'obbligo di comunicare agli enti l'avvenuto conferimento d'incarico da parte del debitore, "i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti", mentre l'art. 88 c. 3 CCII prevede che l'agente della riscossione trasmette al debitore una certificazione del debito iscritto a ruolo "non oltre trenta giorni dalla data della presentazione" (che deve avvenire "contestualmente al deposito presso il tribunale"), liquidando nello stesso termine i tributi risultanti dalle dichiarazioni.

Nel concordato minore la relazione particolareggiata dell'OCC deve indicare la "convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria", valutazione che riguarda tutti i crediti e quindi anche quelli tributari e contributivi fornendo, quindi, il necessario presupposto per l'omologazione forzata ai sensi dell'art. 80 comma 3, CCII.

Relazione che nel concordato minore svolge, sostanzialmente, il ruolo assegnato, formalmente, nel concordato preventivo all'attestazione del professionista indipendente, avente ad oggetto ai sensi dell'art. 88 comma 2 CCII, anche la convenienza del trattamento proposto ai crediti erariali e previdenziali rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale la "sussistenza di un trattamento non deteriore".

Si deve quindi concludere che la definizione dei debiti tributari e previdenziali nel concordato minore trova una sua disciplina semplificata e, come visto, distinta. semplificazione procedurale rispetto al concordato preventivo, giustificata dalla minore entità della crisi che si prefigge di regolare, essendo dedicato alle imprese minori, alle imprese agricole, alle start-up innovative e ai professionisti.

Ne deriva che nel concordato minore, avendo il legislatore regolato autonomamente, ed in modo semplificato, il procedimento, la presentazione agli Enti della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII non è obbligatoria, non rappresenta una condizione necessaria per falcidiare o dilazionare tali crediti ed ottenere l'omologazione forzata ai sensi dell'art. 80 comma 3 CCII.

Deve quindi escludersi che la possibilità di omologare il concordato minore con il cram down dei crediti fiscali e contributivi sia subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII e, conseguentemente non è applicabile al concordato minore l'intero procedimento ivi previsto, compreso il comma 6 CCII che richiede il preventivo parere conforme della direzione regionale.

Discorso diverso va fatto con riferimento alle regole del concordato preventivo che attengono al trattamento di tali crediti perché il contenuto della proposta di concordato minore va debitamente integrato con le disposizioni dettate in tema di concordato preventivo, per tutto quanto ivi non previsto e nei limiti di compatibilità, ai sensi, per l'appunto, dell'art. 74, comma 4 CCII.

Come correttamente ricordato da una recente decisione della Corte l'intero statuto della concorsualità è regolato nei due tipi di concordato, quello in continuità e quello liquidatorio, attraverso un articolato gioco di applicazione-deroga "agli articoli 2740 e 2741 del codice civile", ovvero al "rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione", parametri ripetutamente menzionati nei commi 4, 6 e 7 dell'art. 84 CCII e che non possono non valere anche per il concordato minore.

La proposta di concordato minore deve quindi rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti

del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell'art. 77 CCII. (Cass. 28574/2025).

Una volta associato che al credito privilegiato tributario o contributivo debbano essere applicate le regole generali sul rispetto delle cause legittime di prelazione dettate dall'art. 84 CCII, bisogna domandarsi se per essi valgano anche quelle speciali di cui all'art. 88 CCII.

Se quindi il credito fiscale o contributivo privilegiato non va trattato in modo inferiore rispetto alle classi di creditori che hanno un grado di privilegio inferiore; se è chirografario anche a seguito di degradazione per incapacienza, va trattato in modo non inferiore rispetto alla migliore classe dei chirografari ex art 88 co. 1.

A tale quesito va data risposta positiva sulla scorta della considerazione che un'interpretazione che lasciasse spazio alla possibilità di una diversa falcidia dei crediti tributari e contributivi a seconda che si tratti di decurtazione derivante da 'transazione fiscale' o dal semplice operare dell'omologabilità forzata nel concordato minore, apparirebbe del tutto irrazionale e foriera di dubbi anche di costituzionalità, oltre che di contrarietà ai principi di natura unionale.

Con riferimento a quest'ultimo profilo occorre ricordare che, già con la riforma di cui al D.Lgs. n. 63 del 2022, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stato adeguato alla direttiva (UE) n. 1023/2019, quanto alle procedure di ristrutturazione preventiva in continuità proposte da ogni tipo di imprenditore, ivi incluso (secondo la relativa definizione unionale) il professionista, e dunque anche il concordato minore in esame.

Ciò, secondo la Corte, accentua l'omogeneità tra gli istituti del concordato preventivo e del concordato minore - che il legislatore nazionale ha comunque voluto mantenere distinti - quando a venire in rilievo sono le regole dettate dalla direttiva in tema di struttura, presupposti, finalità e strumenti della ristrutturazione preventiva, con particolare riguardo al contenuto del piano, alla sua approvazione da parte dei creditori ed alla sua omologazione da parte del giudice (Cass. 28574/2025).

Omogeneità che va quindi tendenzialmente preservata, ove non espressamente derogata.

Con riferimento poi ai profili di incostituzionalità di una diversa interpretazione in relazione all'art. 3, va sottolineato che l'imprenditore agricolo può accedere al concordato minore indipendentemente dalle dimensioni, che interessano solo le imprese commerciali, in quanto solo queste, se minori, possono accedere solo alle procedure di sovraindebitamento, e se superano i limiti di cui alla lett. d) dell'art. 2 possono accedere al solo concordato preventivo e che, con la modifica del comma 1

dell'art. 37 CCII, le start-up innovative diverse dalle imprese minori, possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal codice.

Con il che, essendo nella facoltà del debitore start-up innovativa, diversa dalle imprese minori, scegliere il concordato minore o quello preventivo, sarebbe conseguentemente rimessa alla sua insindacabile volontà una diversa falcidia dei crediti tributari e contributivi.

Ne deriva la fondatezza del primo motivo con assorbimento dell'esame dei rimanenti motivi.

Si chiede quindi l'accoglimento del ricorso con l'affermazione dei seguenti principi di diritto: l'omologazione del concordato minore ai sensi dell'art. 80 comma 3 CCII, con la previsione del cram down dei crediti fiscali e contributivi, non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII.

In forza del rinvio alla disciplina del concordato preventivo operato dall'art. 74, co. 4, CCII, risulta applicabile al concordato minore l'art. 88 comma 1 CCII in relazione al trattamento dei crediti tributari e contributivi.

**p.q.m.**

**Il P.M. chiede**

**L'accoglimento del ricorso.**

Roma, 18 marzo 2026.

**PER IL PROCURATORE GENERALE  
IL SOSTITUTO  
Giovanni Battista Nardecchia**